

Ampliamento delle risorse per gli ammortizzatori in deroga

La Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 34 del 4 Novembre 2016, con la quale ha fornito indicazioni operative per l'ampliamento delle risorse sugli Ammortizzatori Sociali in Deroga, attribuite alle Regioni.

In particolare, la circolare chiarisce la possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1.08.2014, sino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni e Province Autonome.

.....

Il decreto legislativo n. 185 del 24 Settembre 2016, recante “*disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il giorno successivo della pubblicazione.

L’art. 2, comma 1, lettera f), punto 1) – *Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015* – ha aggiunto all’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata, sotto diversi profili rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 dell’1 Agosto 2014.

.....

Il ministero del lavoro nella circolare in oggetto, ha illustrato le novità del DLgs n. 185/2016 (correttivo del Jobs act).

In sintesi, l'utilizzo delle risorse a disposizione delle regioni per la cassa integrazione e la mobilità in deroga può slittare anche oltre la fine dell'anno 2016 a condizione che i relativi piani di concessione siano stati adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Il correttivo sopra citato ha quindi ampliato la possibilità di utilizzo degli ammortizzatori in deroga, da parte di regioni e province autonome, elevando la percentuale di utilizzo delle risorse dal 5 al 50%. Questa quota, in continuità con la previgente disciplina, può essere superata disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze

regionali e delle risorse assegnate alla regione o provincia autonoma nell'ambito di piani e programmi coerenti con la destinazione. Nell'utilizzo delle risorse, inoltre, le regioni e province autonome devono dare precedenza agli interventi destinati alle aree di crisi industriale.

Oltre questo, le regioni e province autonome, previa comunicazione al ministero del lavoro con indicazione specifica dell'ammontare, possono finalizzare le risorse ad azioni di politica attiva del lavoro che devono comunque avere inizio entro il 31 Dicembre 2016. Inoltre, le regioni e province autonome possono disporre delle risorse loro assegnare negli anni 2014, 2015 e 2016, tranne quelle già oggetto di decretazione (dunque già impegnate), a chiusura di tutte le situazioni che siano ancora pendenti, indipendentemente dall'anno di finanziamento di riferimento (risorse dell'anno 2014, cioè, possono essere utilizzate per piani d'intervento dell'anno 2015 o 2016), seguendo l'ordine cronologico degli interventi concessi.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)